



**COMUNE DI OSTELLATO
(PROVINCIA DI FERRARA)**

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI
APPALTI DI SERVIZI LEGALI ESCLUSI
DALL’APPLICAZIONE DEL NUOVO CODICE
DEI CONTRATTI PUBBLICI
(D.LGS. N. 36/2023)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22, in data 31.07.2025

Sommario

Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione.....	3
Articolo 2 - Esclusioni.....	3
Articolo 3 – Verifiche propedeutiche all’affidamento di incarichi legali.....	4
Articolo 4 - Affidamento di servizi legali.....	4
Articolo 5 - Condizioni - Lettera di Incarico - Impegni.....	6
Articolo 6 - Compenso, Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa.....	7
Articolo 7 - Conferimento incarichi legali congiuntamente all’Unione.....	8
Articolo 8 - Pubblicità	8
Articolo 9- Norme di rinvio.....	8
Articolo 10 - Entrata in vigore	8

Articolo 1- Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e di accesso al mercato, sanciti dagli art. 1, 2 e 3 del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023 richiamati dall'art. 13 comma 5 del medesimo decreto (nuovo Codice dei contratti pubblici) l'affidamento di:
 - servizi legali di arbitrato, di conciliazione e patrocinio legale in giudizio, che risultino esclusi ai sensi dell'art. 56 comma 1, lettera g) lettera h) punto 1), punto 1.1) e punto 1.2) del Codice dei contratti pubblici, dalle procedure di affidamento ad evidenza pubblica;
 - servizi legali di consulenza fornita in preparazione di un arbitrato o una conciliazione o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto di procedimento giudiziale, sempre che essa sia fornita da un avvocato, come previsto dall'art.56, comma 5, comma 1, lett.h) punto 2) del citato nuovo Codice dei contratti pubblici.
2. Il Regolamento, in particolare, stabilisce:
 - a. le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Ostellato di servizi legali concernenti singoli patrocini o attività di consulenza legale a professionisti esterni all'Amministrazione;
 - b. le principali condizioni giuridiche ed economiche dei contratti di appalto di servizi legali esclusi ai sensi del nuovo Codice dei contratti pubblici.
3. Per **servizi legali di patrocinio** si intendono gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in un giudizio, in un arbitrato o in una conciliazione, conferiti, per un'esigenza puntuale ed episodica, dal Comune ad un Avvocato abilitato all'esercizio della professione nel territorio dello Stato italiano, in occasione di ogni singola vertenza, innanzi a tutti gli Organi giurisdizionali e tutte le Autorità pubbliche ed in tutti i possibili gradi di giudizio anche esecutivi e di ottemperanza. Sono inclusi nel novero degli incarichi di patrocinio legale anche gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza conferiti a professionisti comunque abilitati alla prestazione dell'attività stessa in virtù della specifica normativa che disciplina le modalità di costituzione in giudizio in determinati ambiti quali quello tributario.
4. Per **servizi legali di consulenza** disciplinate dal presente Regolamento si intendono esclusivamente quelli forniti da un Avvocato (o da un professionista abilitato alla assistenza e rappresentanza in giudizio in ambito di contenzioso tributario) in preparazione di un'attività di difesa in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione, quando vi sia un indizio concreto o una probabilità elevata che la questione su cui verte l'incarico, sfoci in un procedimento giurisdizionale, in un arbitrato o in una conciliazione.

Articolo 2 - Esclusioni

1. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi di studio, ricerca, consulenza in materie giuridiche e legali, conferiti in assenza dei presupposti per l'instaurazione di un procedimento giurisdizionale, di un arbitrato o di una conciliazione o qualora vi siano ridotte probabilità che vi si giunga in merito alla questione oggetto dell'incarico. Tali incarichi sono conferiti ai sensi dell'art. 7 commi 6, 6 bis e 6 ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e trovano disciplina nell'ambito del *"Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza. Regolamento stralcio del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi"* in vigore presso l'Ente.
2. Restano altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente Regolamento e sono comprese nell'ambito di applicazione delle procedure di affidamento previste dal Codice dei contratti, in quanto non escluse ai sensi dell'art. 56 dello stesso, le

prestazioni di servizi legali forniti in modo seriale o continuativo e periodico che l'affidatario svolge con organizzazione propria di mezzi ed assunzione del rischio economico dell'esecuzione, in quanto ad esse si applicano le modalità di affidamento degli appalti di servizi disciplinate all'interno del Codice dei contratti pubblici.

Articolo 3 – Verifiche propedeutiche all'affidamento di incarichi legali

1. L'affidamento dei servizi legali di patrocinio e di consulenza, di cui all'art. 1 del presente Regolamento, deve essere necessariamente preceduto dalla verifica ed attestazione circa l'assenza di idonee professionalità all'interno dell'Ente o l'impossibilità da parte di tale personale a svolgere le attività legali richieste.
2. Ai fini dell'affidamento del servizio nel rispetto dei principi di risultato, fiducia e di accesso al mercato di cui agli art. 1, 2 e 3 del D.lgs. 36 del 31.03.2023 richiamati dall'art. 13 comma 5 del medesimo decreto (nuovo Codice dei contratti pubblici) i Professionisti, siano essi singoli o associati, devono:
 - a) rendere la dichiarazione prevista dall'art. 15 del D. Lgs. n.33/2013, secondo il modello predisposto dall'Amministrazione;
 - b) essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - Possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
 - Godimento dei diritti civili e politici;
 - Capacità a contrarre con la P.A.;
 - Insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - *(se avvocati)* Iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 3 (tre) anni;
 - *(se Dottori commercialisti)* Iscrizione all'Albo Professionale sezione A dei Dottori Commercialisti abilitati; *(n.b. vedi <https://www.giustiziatributaria.gov.it/gt/assistenza-tecnica>);*
 - *(per la difesa innanzi alle Corti di Giustizia Tributaria, se trattasi di soggetti diversi da quelli indicati nei punti precedenti)* Abilitazione all'Assistenza tecnica a difesa dei contribuenti, ottenuta previa presentazione di apposita richiesta alla Direzione della Giustizia Tributaria;
 - Comprovata esperienza professionale nella difesa di enti locali o altre pubbliche amministrazioni o di persone fisiche nello svolgimento di funzioni pubblicistiche nell'ambito della materia del contendere da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
 - Assenza di cause di incompatibilità per conflitto di interessi anche solo potenziale.

Articolo 4 - Affidamento di servizi legali

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio e di affidare il servizio legale di patrocinio, è assunta con deliberazione della Giunta comunale sulla base di una relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia ratione materiae, in cui siano evidenziate le ragioni sostanziali che rendano necessaria e/o opportuna la presenza in giudizio dell'Ente.
2. Spetta al Responsabile competente la decisione di avvalersi di una consulenza legale preordinata alla difesa in giudizio ai sensi dell'art. 1 comma 3 del presente Regolamento ed in conferimento del relativo servizio legale, subordinatamente alla verifica del

presupposto dell'insussistenza nella struttura organizzativa di professionalità idonee a fornire il supporto specialistico legale, in relazione alla particolare complessità della materia. Il Responsabile nella scelta del professionista, si atterrà alle procedure descritte nei commi del presente articolo e negli articoli che seguono, del presente Regolamento.

3. Il Responsabile del Settore Finanze, sentito il Segretario comunale e il Responsabile competente per la materia sottesa al contenzioso, individua il nominativo del professionista da sottoporre alla Giunta Comunale per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale, in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, con le modalità indicate nelle disposizioni che seguono.
4. La scelta del Professionista, singolo o associato, avviene su base fiduciaria da parte dell'Ente, nell'ambito di un rapporto intuitu personae, tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza. Nell'interesse del buon esito del contenzioso a favore dell'Ente ed in considerazione dei principi di trasparenza ed economicità, tuttavia, la scelta avviene, di regola, all'interno di una **rosa di tre esperti**, tutti di fiducia dell'Ente, proposti dal Responsabile competente per materia, sentito il Segretario comunale.
5. Nella lettera di invito ai professionisti individuati dal Responsabile, il Comune chiede:
 - la presentazione del proprio curriculum vitae che evidenzi la formazione, l'esperienza acquisita, le competenze nella materia oggetto dell'incarico;
 - la formulazione di un preventivo di spesa;
 - le considerazioni del professionista circa la migliore posizione processuale da assumere; il proprio motivato giudizio, circa la convenienza e l'opportunità di costituirsi in giudizio, in considerazione delle probabilità di esito positivo per l'Ente e/o di esperire ulteriori gradi di giudizio laddove, ad esempio, si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa o sia evidente l'eccessiva onerosità della stessa, in relazione alle concrete possibilità di ottenere risarcimenti o indennizzi dalla controparte e ad altri aspetti e l'eventuale opportunità di comporre la vicenda in sede stragiudiziale.
6. La scelta del professionista da incaricare, all'interno della rosa di nominativi individuata, avviene mediante comparazione delle offerte economiche pervenute, tenuto conto dei parametri forensi di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. e di eventuali sconti offerti ed in considerazione dei curricula vitae e professionali. In particolare verrà valutata l'esperienza maturata, desumibile a titolo indicativo e non esaustivo dai seguenti parametri:
 - a) maturità di iscrizione all'Albo professionale;
 - b) iscrizione all'Albo dei patrocinanti in Cassazione e dinanzi alla Giurisdizioni superiori;
 - c) numero di incarichi di patrocinio con particolare riferimento a quelli in favore di Enti Pubblici degli ultimi 5 anni in cui l'Ente Pubblico è risultato vincitore, distinti per valore della causa;
 - d) pubblicazioni e docenze, effettuate nelle materie oggetto della sezione di appartenenza.Nel comparare i professionisti interpellati si terrà, altresì, conto delle considerazioni da essi espresse circa la migliore posizione processuale da assumere.
7. Laddove tra i professionisti selezionati figuri uno Studio associato, l'Ente, dovrà richiedere, contestualmente all'offerta economica, l'indicazione del Professionista tra quelli compresi nello Studio associato, che sarà scelto dallo Studio per lo svolgimento dell'incarico, anche al fine di effettuare la comparazione tra il relativo curriculum e quello degli altri professionisti.
8. La scelta dell'affidatario dovrà tenere conto del criterio di **rotazione**, in base al quale, un medesimo professionista/studio associato non può ricevere più di tre incarichi durante il medesimo anno solare; pertanto, sarà escluso dalla rosa dei professionisti da invitare, il professionista/studio associato che nel medesimo anno solare abbia già

ricevuto tre incarichi da parte dell'Ente.

9. Al principio della rotazione sopra declinato fa eccezione l'ipotesi che sussista una consequenzialità tra gli incarichi o una complementarietà rispetto ad altri incarichi inerenti la stessa materia che siano stati positivamente conclusi o che si tratti di controversie assolutamente particolari.
10. Nel momento in cui il Professionista accetta per iscritto l'incarico conferito con le modalità di cui all'articolo seguente, dovrà rilasciare:
 - apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice di Comportamento dell'Ente in quanto applicabile e – per gli Avvocati – anche in relazione a quanto disposto dal Codice Deontologico Forense;
 - dichiarazione inerente lo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o svolgimento di attività professionali e situazioni anche potenziali di conflitto di interesse, ai fini di quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 33/2013 e dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001;
 - le ulteriori dichiarazioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n.33/2013.
11. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso contro il Comune.
12. Non possono essere affidati, di norma, incarichi congiunti a più Professionisti, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.
13. Nel caso in cui nessun Professionista riscontri alla richiesta di preventivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad affidamento diretto, valutata la congruità della spesa.
14. **L'affidamento diretto** è consentito nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione di incarichi per i diversi gradi di giudizio) e complementarietà con altri incarichi precedentemente conferiti aventi lo stesso oggetto che si siano positivamente conclusi, laddove nel precedente grado di giudizio il professionista incaricato abbia dimostrato capacità e affidabilità, al fine di proseguire nella strategia difensiva risultata fruttuosa per l'Ente
15. L'affidamento diretto è, inoltre, consentito in caso di oggettiva e comprovata urgenza, le cui ragioni devono essere esplicitate nel provvedimento di incarico.
16. È eccezionalmente consentito l'affidamento diretto in caso di infungibilità dell'oggetto dell'incarico o della consulenza, motivata dall'assoluta particolarità della materia o della novità del *thema decidendum*.
17. L'affidamento diretto deve avvenire nel rispetto del principio di congruità della spesa, verificando che il corrispettivo offerto rispetti i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 e s.m.i. e tenendo conto di eventuali sconti offerti.

Articolo 5 - Condizioni - Lettera di Incarico - Impegni.

1. La lettera di incarico di patrocinio legale o di consulenza legale, dovrà avere il seguente contenuto minimo:

- a) Oggetto dell'incarico;
 - b) Impegni delle Parti;
 - c) Indicazione dei compensi professionali oggetto di contratto;
 - d) Comunicazione che qualunque sia l'esito delle cause trattate, il compenso spettante al Professionista si limiterà a quanto convenzionalmente stabilito;
 - e) Modalità e tempi di pagamento con la precisazione che in caso di transazione o abbandono del giudizio per qualsiasi motivo verrà corrisposto il solo compenso relativo all'attività effettivamente svolta;
 - f) Rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d.lgs. 30.3.2001 n. 165, come previsto dall'art. 2, co.3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62 del Codice.
2. Il Comune di Ostellato è tenuto a prestare la massima collaborazione con il Professionista, fornendo tutte le informazioni e la documentazione necessaria affinché la pratica possa essere istruita e proseguita nel migliore dei modi. Il Professionista affidatario sarà tenuto a:
- partecipare ad incontri e riunioni presso la sede comunale o con modalità telematiche per la trattazione della causa, anche nel corso del suo svolgimento, a domanda dell'Ente;
 - segnalare tempestivamente gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione di costi, anche processuali, proponendo e relazionando sull'opportunità di transigere o conciliare la lite;
 - aggiornare per iscritto l'Ente sullo stato generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere e ad inviare, in tempi congrui, copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - rappresentare preventivamente e per iscritto con apposita domanda l'insorgere di motivi che determinino la necessità inderogabile di una variazione in aumento del preventivo di spesa; in mancanza di detta domanda e soprattutto di in assenza di espressa accettazione da parte dell'Ente, tale scostamento non darà diritto ad alcuna maggior pretesa;
 - indicare i dati relativi alla polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale;
 - indicare la previsione del compenso in forma onnicomprensiva, impegnandosi ad applicare le dovute decurtazioni in caso di mancato svolgimento di alcune fasi processuali come previste dal D.M. 55/2014 e s.m.i.;
 - trasmettere all'Ente copia del Certificato di regolarità contributiva, che di fatto riproduca contenuti analoghi a quelli previsti per il DURC, rilasciato esclusivamente ad ogni iscritto dalla Cassa Forense per gli Avvocati o dalla Cassa previdenziale specifica per le altre tipologie di Professioni o altro documento idoneo ad attestare la regolarità della posizione contributiva.

Articolo 6 - Compenso, Attività di domiciliazione e/o nomina di Consulente Tecnico di Parte o altra figura tecnica in corso di causa.

1. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, il Professionista si attiverà a predisporre la richiesta formale di recupero delle somme liquidate a favore dell'Ente.
2. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.
3. Il Responsabile del Settore Finanze provvederà all'impegno della spesa e, a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione. Su richiesta del professionista, sarà riconosciuto un anticipo in misura non superiore al 30% della somma riportata nel preventivo di massima.

4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, il Comune nella lettera di invito, può richiedere ai Professionisti preventivi già comprensivi dell'onere dovuto per la domiciliazione. Nel caso di contenziosi in cui sorga l'esigenza di nomina di consulenti di Parte, qualora l'Amministrazione non disponga di dipendenti tecnici qualificati in grado di assumere l'incarico, procederà alla individuazione di un incaricato esterno; il Professionista Legale potrà proporre, in relazione alla natura della controversia, tecnici di propria fiducia da sottoporre alla scelta dell'Amministrazione.

Articolo 7 - Conferimento incarichi legali congiuntamente all'Unione

1. Qualora il Comune di Ostellato affidi servizi legali di patrocinio o di consulenza o di assistenza tecnica in ambito di contenzioso tributari, in merito a questioni che coinvolgono anche l'Unione dei Comuni Valli e Delizie della quale fa parte, relativamente alle funzioni ad essa conferite, esso potrà agire su delega dell'Unione deliberata dalla Giunta di tale Ente, come capo fila nell'individuazione di un unico Avvocato a difesa e nell'interesse di entrambi gli Enti, applicando il presente Regolamento.
2. Il conferimento di un unico servizio legale a tutela dei due Enti, risponde all'esigenza di conseguire risparmi di spesa e può essere impiegato quale strategia processuale in caso di unitarietà degli interessi pubblici da tutelare, salvo il caso in cui gli Enti non si trovino tra essi in situazione di conflitto d'interessi anche solo potenziale.
3. I rapporti finanziari tra il Comune e l'Unione verranno definiti in appositi atti in accordo tra essi.
4. Tale modalità di conferimento congiunto può essere impiegata anche qualora l'interesse comune coinvolga enti locali diversi dall'Unione.

Articolo 8 - Pubblicità

1. Gli incarichi conferiti sono resi pubblici nelle forme previste dalla Legge vigente in materia di trasparenza ed anticorruzione.

Articolo 9- Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.

Articolo 10 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore. Il Regolamento entrerà in vigore decorso il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione della delibera che lo approva.